



COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 DEL 31-01-2017

OGGETTO: Piano tariffario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017. Esame ed approvazione.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 18:15, in Chiaramonti, nella sala delle adunanze consiliari, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, con la partecipazione dei signori consiglieri:

Pischedda Marco	P	Mannoni Salvatore	P
Solinas Salvatore Matteo	P	Stincheddu Marco	P
Muzzoni Giuseppe	P	Soma Iris	P
Solinas Maria Antonietta	P	Demontis Vincenzo	P
Truddaiu Dario	P	Michienzi Giuseppe	A
Brunu Eugenio	A	Cossu Antonio	A
Soma Tonino	A		

Presenti n.	9
Assenti n.	4

Presiede Pischedda Dott. Marco nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Ara Antonio.

Assiste alla seduta senza diritto di voto l'assessore esterno Dott.ssa Deborah Sotgiu.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Deborah Sotgiu.

A seguito di discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

1. con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
2. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
3. il comma 650 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013, la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile , con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione di bilancio di previsione , con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
4. le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base di componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
5. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti (il nucleo) e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche , distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99 per i comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;
6. il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza

semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

VISTA la legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015 che ha mantenuto inalterate le modalità di applicazione della TARI già stabilite con la legge di stabilità nr. 147/2013;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

-il comma 27, art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in materia di TARI che proroga fino al 2017, la possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50% coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, per il calcolo della tariffa ai fini della determinazione delle tariffe TARI, consentendo una maggiore flessibilità di manovra da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che il comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che trova applicazione il D.P.R.158/99 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe ha come base l'approvazione del piano finanziario;

VISTO il Regolamento per la disciplina della I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/07/2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23/07/2015, e in adeguato alle disposizioni normative dell' art. 1 (commi dal 10 al 28) della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2016;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il piano finanziario TARI per l'anno 2017 e che si rende necessario, pertanto, determinare le nuove tariffe;

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2017, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati:

a) Per le utenze domestiche, al fine di favorire la gradualità del carico fiscale, sono stati confermati i coefficienti (Ka e Kb), nelle seguenti misure:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
1.1	Un componente	0,75	1,00
1.2	Due componenti	0,88	1,80
1.3	Tre componenti	1,00	2,30
1.4	Quattro componenti	1,08	2,60
1.5	Cinque componenti	1,11	3,20
1.6	Sei o piu` componenti	1,10	3,40

b) Per le utenze non domestiche sono stati confermati i coefficienti di produttività per la parte fissa (Kc) e per la parte variabile (Kd) in misura diversa rispetto alle altre categorie, al fine di favorire la gradualità del carico fiscale e considerato che detti coefficienti stabiliti per zone (specialmente per le attività di bar, ristoranti, ortofrutta) non corrispondono alla realtà locale del Comune di Chiaramonti. Questa scelta viene fatta per tali categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Pertanto sono stati applicati i coefficienti massimi, fatta eccezione per le categorie 16 e 17 a cui sono stati applicati sia nella parte fissa (Kc), sia nella parte variabile (Kd), i coefficienti minimi. Alle categorie 18 e 20, per i motivi di cui sopra, sono stati applicati dei valori compresi nel range della parte fissa (Kc) e della parte variabile (Kd):

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato	KD applicato

		Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,52	4,55
2.2	Campeggi,distributori carburanti	0,74	6,50
2.3	Stabilimenti balneari	0,75	6,64
2.4	Esposizioni,autosaloni	0,52	4,55
2.5	Alberghi con ristorazione	1,55	13,64
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,99	8,70
2.7	Case di cura e riposo	1,20	10,54
2.8	Uffici,agenzie,studi professionali	1,05	9,26
2.9	Banche ed istituti di credito	0,63	5,51
2.10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta	1,16	10,21
2.11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,52	13,34
2.12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr	1,06	9,34
2.13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	1,45	12,75
2.14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,86	7,53
2.15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	0,95	8,34
2.16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	5,54	48,74
2.17	Bar,caffe`,pasticceria	4,38	38,50
2.18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi	1,88	14,90
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,02	26,55
2.20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	1,88	14,90
2.21	Discoteche,night club	1,75	15,43

RICHIAMATI gli artt. 16, 25 e 26 del regolamento comunale IUC;

VISTO l'art. 27 del regolamento comunale IUC, ai sensi del quale il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

DATO atto che l'Ente intende approvare in Consiglio comunale il presente schema di bilancio di previsione entro il 31/01/2017, e che pertanto intende avvalersi della facoltà di cui all'attuale articolo 65 c.5 del disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019:

“Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento

già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa”;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito al prot. n. 711/2017;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario;

PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 9, favorevoli all'unanimità

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le tariffe per l'anno 2017 così come indicato nel seguente prospetto:

Categoria	sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile
Uso domestico	Un componente	Domestico	0,254598	83,786783
	Due componenti	Domestico	0,298728	150,816211
	Tre componenti	Domestico	0,339464	192,709602
	Quattro componenti	Domestico	0,366621	217,845638
	Cinque componenti	Domestico	0,376805	268,117708
	Sei o piu` componenti	Domestico	0,37341	284,875065
Uso non domestico	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	Non domestico	0,170534	0,676613
	Campeggi, distributori carburanti	Non domestico	0,242684	0,966591
	Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0
	Esposizioni, autosaloni	Non domestico	0,170534	0,676613
	Alberghi con ristorazione	Non domestico	0,508325	2,028354
	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	0	0
	Case di cura e riposo	Non domestico	0,393542	1,567364
	Uffici, agenzie, studi professionali	Non domestico	0,344349	1,37702
	Banche ed istituti di credito	Non domestico	0,206609	0,819371
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	Non domestico	0,380424	1,518291
	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Non domestico	0,498486	1,983742
	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra	Non domestico	0,347628	1,388917
	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Non domestico	0,47553	1,896005
	Attività industriali con capannoni di produzione	Non domestico	0	0
	Attività artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	0,311554	1,24021
	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Non domestico	1,816853	7,247947
	Bar, caffè, pasticceria	Non domestico	1,436429	5,725194
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	Non domestico	0,616549	2,215724	

	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	0	0
	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	Non domestico	0,616549	2,215724
	Discoteche,night club	Non domestico	0,573915	2,294538

In riferimento al Tributo giornaliero, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% così come stabilito all'art. 28 del "Regolamento per l'applicazione e disciplina per l'imposta unica comunale (IUC)";

3. di stimare in euro 188.265,93 (comprensivi di euro 8965.33 per addizionale provinciale), il gettito complessivo della tassa;

4. di stabilire che il pagamento avverrà in n. 3 rate con le seguenti scadenze:

- I rata: 31 maggio 2017;

- II rata: 31 agosto 2017;

- III rata: 30 novembre 2017;

5. di dare atto che sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2017;

6. di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 2 e, in base a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, del Regolamento Comunale IUC, le seguenti riduzioni per la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per le seguenti attività:

Attività	Detassazione
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Ambulatori medici	10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

7. di stabilire, ai sensi dell'art. 26, del Regolamento Comunale IUC, le seguenti riduzioni alle utenze domestiche e che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%

b) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20%.

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o che abbiano la dimora abituale per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%.

d) a partire dall'anno 2015 la TARI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi, per una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.

8. di stabilire, ai sensi dell'art. 26, del Regolamento Comunale IUC, le seguenti riduzioni alle utenze non domestiche e che si trovano nelle seguenti condizioni

a) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per l'esercizio dell'attività: riduzione tariffaria del 20%;

9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 27 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC-componente TARI, sono concesse le agevolazioni socio-economiche e applicate d'ufficio, sotto forma di riduzioni di tariffa, nella misura e alle condizioni di seguito indicate:

utenze domestiche:

- Ai soggetti occupanti l'immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da 5 persone: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile;
- Ai soggetti occupanti l'immobile destinato ad abitazione principale con un nucleo familiare composto da almeno 6 persone: riduzione del 20% nella parte fissa e nella parte variabile.

L'agevolazione opera esclusivamente con riferimento alla tariffa dell'abitazione e delle relative pertinenze in cui il soggetto titolare dell'utenza ed i propri familiari risiedono e dimorano abitualmente. Al fine dell'individuazione dell'abitazione agevolata si fa riferimento alla definizione catastale di unità immobiliare e di pertinenze della stessa.

utenze non domestiche

- Riduzione, applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, del 35% per Utenze non domestiche di cui alle Categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie).

- Riduzione, applicata sia alla parte fissa sia alla parte variabile, del 35% per Utenze non domestiche di cui alle Categoria 17 (Bar, caffè, pasticceria);
- Si applica la tariffa in misura ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile, con riduzione del 20% per i locali, siti in ambito agricolo, a carattere turistico/sociale connessi ad attività agrituristica che devono essere associati come categoria tariffaria ai ristoranti con ristorazione ma che lavorano con particolari limitazioni operative, che inoltre essendo localizzati in area agricola tendono a trattare in loco, mediante compostaggio, tutta la parte di rifiuti organici e vegetali e che hanno una attività a carattere prettamente stagionale. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica senza riduzione, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste.
- Riduzione applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile, del 20 % per esercizi commerciali adibiti esclusivamente a “Bar, caffè” (cat. 17 Dpr158/99), che attestino l'assenza e/o rimozione nel corso dell'anno di slot-machine, macchinette da gioco, nei locali d'esercizio della propria impresa.
- Riduzione applicata sia alla parte fissa che alla parte variabile del 30% casa di cura e riposo (cat. 17 Dpr158/99)

10. di stimare gli importi relativi alle agevolazioni socio-economiche in Euro 4.030,88

11. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque, entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

12. di dichiarare, stante l'urgenza di rendere efficace il suddetto deliberato, con separata votazione consiglieri presenti n. 9, favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pischedda Dott. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia ai gruppi consiliari, prot.n. 937 li, 09-02-2017 e che trovasi in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal 09-02-2017 per giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara

Divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio n.120 in data 09-02-2017
Rimasta in pubblicazione dal 09-02-2017 al 24-02-2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara